

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "PIAZZA GARIBALDI 8"

(Art. 28 della Legge 457/1978 ed smi)

Il Sig. Marini Marino Gianfranco, nato a Rovato (BS) il 24.02.1959, Codice Fiscale MRN MNG 59B24 H598S, residente in Rovato (BS), Piazza Garibaldi n. 7,
in seguito definito recuperante

PREMESSO

1. che il sopracitato è proprietario dell'immobile catastalmente identificato con il foglio NCT/5, particella 195 (subalterno 1 a piano terra e subalterno 2 a piano primo), sito in Piazza Garibaldi n. 8 e dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dall'atto unilaterale d'obbligo;
2. che l'immobile citato al punto precedente è classificato nel vigente P.G.T. "Piano di Governo del Territorio" della Città di ROVATO come Zona A3 (edifici tipologicamente riconoscibili moderatamente alterati) disciplinata dagli articoli 23.5 delle norme tecniche attuative del piano delle regole;
3. che l'immobile di cui sopra non è gravato da vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di Recupero o che lo subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

VISTI

- A) La domanda di autorizzazione al Piano di recupero, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. _____ del _____ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie n. _____;
- B) La deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano di recupero;
- C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Piano di recupero, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
(ovvero, in presenza di osservazioni)
in seguito ai quali sono pervenute n. ____ osservazioni;
- D) La deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di recupero;
(ovvero, in presenza di osservazioni)
con la quale sono state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il Piano di recupero;
- E) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della L.R. 12/05;

Tutto ciò premesso

SI OBBLIGANO

art. 1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE

1. Le premesse e tutti i documenti del Piano di recupero fanno parte integrante del presente atto unilaterale d'obbligo, ancorché non materialmente e fisicamente uniti allo stesso, ma depositati agli atti dell'Amministrazione comunale.

art. 2 - OGGETTO DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

1. Il recuperante, che presta al Comune la più ampia ed illimitata garanzia di proprietà e disponibilità delle aree individuate e catastalmente identificate, si impegna in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al permesso di costruire, di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni del presente atto, nei modi e nei termini in essa previsti.

art. 3 - STANDARD URBANISTICI E MONETIZZAZIONE

1. Il presente piano di recupero non prevede aumento di Superficie Lorda SL, pertanto non sono previsti standards da cedere o monetizzare.

art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità di 10 anni dalla data di rilascio del relativo permesso di costruire.

IL RECUPERANTE